



COMUNE DI RADICONDOLI

Provincia di Siena

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e S.M.I.

Sommario

Art. 1 - Oggetto del regolamento	3
Art. 2 - Soggetti beneficiari	3
Art. 3 – Ambito di applicazione (funzioni tecniche incentivabili)	4
Art. 4 – Funzioni tecniche non incentivabili	5
Art. 5 - Gruppo di lavoro (individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)	5
Art. 6 – Compatibilità e limiti di impiego	6
Art. 7 – Costituzione del fondo	6
Art. 8 – Misura del fondo e criteri di ripartizione	7
Art. 8.1 – APPALTI DI LAVORI	7
Art. 8.2 – APPALTI DI SERVIZI	7
Art. 9 Criteri di riduzione delle risorse per incrementi di costi e di tempi	8
Art. 10 – Criteri di liquidazione degli incentivi	9
Art. 11 - Applicazione	9
Art. 12 Rinvio	9
Art. 13 Entrata in vigore	9

Proposta di
REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e S.M.I.

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, è adottato in attuazione dell'art. 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e sue modifiche ed integrazioni e contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto all'art.113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016- di seguito denominato Codice dei contratti, nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'Amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.
3. Con il presente regolamento:
 - sono stabilite le percentuali effettive delle risorse finanziarie da destinare all'incentivo per le funzioni tecniche, modulate sull'importo dei lavori, servizi o forniture posto a base di gara;
 - vengono definite le modalità ed i criteri per la ripartizione del predetto incentivo tra i dipendenti interessati;
 - sono fissati i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, servizio o fornitura, a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme di cui al Codice dei contratti.
4. Il presente regolamento disciplina le attività oggetto di ripartizione del fondo che sono:
 - Attività previste per la realizzazione di opere o lavori pubblici affidati in appalto in conformità al Codice e la cui regolarità sia attestata mediante apposito certificato di collaudo o di regolare esecuzione;
 - gli appalti di servizi o forniture di beni cui, per come stabilito dal comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017, è nominato un direttore di esecuzione.

Art. 2 - Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari dell'incentivo sono individuati nei dipendenti dell'Ente che, con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale, svolgono direttamente o collaborano alle funzioni tecniche inerenti le attività di cui al successivo art.3.
2. In particolare sono soggetti interessati al presente regolamento:
 - a) il personale degli uffici tecnici e amministrativi che abbia partecipato alla programmazione di opere o lavori pubblici, forniture e servizi, alla verifica preventiva della progettazione secondo quanto previsto dall'art. 26 del Codice degli appalti, alla redazione dei bandi e dei contratti, e in generale, tutti i provvedimenti amministrativi inerenti la fase di esecuzione dell'appalto, a monte e a valle delle procedure di gara;
 - b) il personale degli uffici tecnici e amministrativi incaricato della direzione dei lavori o della esecuzione del contratto, del collaudo tecnico amministrativo e/o statico, della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;
 - c) il Responsabile Unico del Procedimento, R.U.P.;

- d) i collaboratori, tecnici o amministrativi, dei soggetti di cui ai punti precedenti, di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie.

Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

3. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento.

4. Non possono essere conferiti incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. E' fatto obbligo per il responsabile di settore che dispone dell'incarico o che autorizza il dipendente a svolgere prestazioni presso altre pubbliche amministrazioni, di accertare preventivamente la insussistenza di carichi pendenti di natura corruttiva a carico del dipendente ai sensi della predetta disposizione.

Art. 3 – Ambito di applicazione (funzioni tecniche incentivabili)

1. Secondo quanto stabilito all'articolo 113, comma 2, del Codice dei contratti, le attività /funzioni oggetto degli incentivi sono le seguenti:

a) per l'ambito LAVORI inerenti le seguenti attività:

- attività di programmazione della spesa per investimenti, manutenzione straordinaria e manutenzione ordinaria caratterizzata da problematiche realizzative di particolare complessità, tali da giustificare un supplemento di attività da parte del personale interno all'Amministrazione affinché il procedimento che regola il corretto avanzamento delle fasi contrattuali si svolga nel pieno rispetto dei documenti posti a base di gara, del progetto, nonché dei tempi e dei costi programmati, aumentando, in tal modo, i principi di economicità, efficienza, correttezza, tempestività, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione, sostenibilità e risoluzione dei conflitti di interesse;
- attività per la verifica/valutazione preventiva dei progetti;
- attività di predisposizione, controllo ed espletamento delle procedure di gara;
- attività di esecuzione dei contratti pubblici;
- attività di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P);
- direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione), attività di direzione dell'esecuzione;
- collaudo ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico-amministrativo/il certificato di regolare esecuzione
- collaboratore tecnico-giuridico-amministrativo-contabile

b) per l'ambito SERVIZI E FORNITURE inerenti le seguenti attività per spesa corrente, investimento, manutenzione straordinaria e manutenzione ordinaria:

- attività di programmazione della spesa per acquisto di servizi e forniture;
- predisposizione e controllo delle procedure di gara;
- attività di esecuzione dei contratti pubblici;
- attività di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P);
- direzione dell'esecuzione (D.E.C.)
- verifica della conformità/certificato regolare esecuzione
- collaboratore tecnico-giuridico-amministrativo-contabile

Art. 4 – Funzioni tecniche non incentivabili

Non sono incentivabili ai sensi del presente Regolamento le funzioni tecniche relative a:

- atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- affidamenti diretti ex art. 36 co. 2 lett. a) Dlgs 50/2016 s.m.i.;
- lavori in amministrazione diretta;
- attività manutentive (lavori e servizi) sia ordinarie che straordinarie di non elevata complessità;
- lavori e le opere dichiarati urgenti e affidati ai sensi dell'art. 163 del Codice dei contratti;
- contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei Contratti a termini dell'art. 17 dello stesso Codice;
- affidamenti di lavori e di acquisto di beni e servizi mediante adesione a strumenti di e-procurement (quali convenzioni Consip) ivi comprese le convenzioni stipulate da soggetto aggregatore.

Art. 5 - Gruppo di lavoro (individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)

1. L'Ente, in relazione alla propria organizzazione individua, con apposito provvedimento del responsabile del servizio competente alla realizzazione del lavoro o dell'acquisizione del servizio o fornitura, la struttura tecnico amministrativa o gruppo di lavoro destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori.

2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:

- a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
- b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
- c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
- d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.

3. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.

4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

5. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti nella ripartizione e deve essere adeguatamente motivata.

6. Il provvedimento di cui al comma 1 che individua i componenti del gruppo di lavoro deve riportare espressamente:

- l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di finanziamento;
- l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e l'importo del fondo, non superiore al 2% del medesimo importo, determinato ai

sensi dell'art. 4 del presente regolamento;

- il cronoprogramma per ogni attività da svolgere suddiviso per le seguenti fasi funzionali al completamento del lavoro, servizio o fornitura;
- il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa categoria e profilo professionale;
- i coefficienti di ripartizione dell'incentivo, da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro.

7. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub-procedimenti e delle attività assegnate.

8. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal dirigente o responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.

9. Nel provvedimento di costituzione del gruppo di lavoro possono anche essere eventualmente individuati dipendenti assegnati ad altri Servizi dell'Ente, tenendo conto delle finalità e delle caratteristiche dei compiti da svolgere.

10. Quando le fasi di espletamento gara sono svolte dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Siena (convenzione approvata con DDC n.14 del 15/04/2020) (nell'eventualità di convenzione o CUC attiva), il responsabile del servizio competente individua, in accordo con i Responsabili della Stazione Unica Appaltante o CUC, il gruppo di lavoro con la finalità di disciplinare le modalità di liquidazione dell'incentivo.

Art. 6 – Compatibilità e limiti di impiego

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.

2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente maturati nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti.

Art. 7 – Costituzione del fondo

1. E' costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'articolo 3 nella misura stabilita ai successivi comma. Nella determinazione a contrarre dei singoli lavori/servizi/forniture verranno determinati gli importi da destinare all'alimentazione del fondo di cui al presente articolo.

2. Il Comune di Radicondoli destina, per le funzioni tecniche, risorse finanziarie in misura non superiore al 2% dell'importo dell'appalto (comprensivo dell'importo posto a base di gara, degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, escluso IVA e senza considerare eventuali ribassi di aggiudicazione) relativo a lavori e servizi e forniture come individuati all'art. 3 del presente regolamento.

3. la quota dell'80% ha destinazione vincolata ad uno specifico progetto. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione;

4. la restante quota del 20% è destinata all'Amministrazione secondo quanto disposto dall'articolo 113, comma 4 del Decreto Legislativo;

Art. 8 – Misura del fondo e criteri di ripartizione

Art. 8.1 – APPALTI DI LAVORI

1. Per i lavori, ad esclusione delle procedure senza previa consultazione di due o più operatori economici o dei lavori in amministrazione diretta, il Fondo di cui all'articolo 4, è determinato in percentuale dell'importo posto a base di gara, nella seguente misura:

- a) per lavori di importo inferiore ad euro 2 milioni: 2,00 per cento;
- b) per lavori di importo pari o superiore ad euro 2 milioni e inferiore ad euro 5.225.000: 1,80 per cento;
- c) per lavori di importo pari o superiore ad euro 5.225.000 e di importo inferiore ad euro 20 milioni: 1,50 per cento;
- d) per lavori di importo pari o superiore ad euro 20 milioni: 1,00 per cento.

2. La ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo è approvata dal Servizio competente.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono ripartite tra i dipendenti nei limiti delle percentuali determinate in relazione alle seguenti attività:

- a) programmazione della spesa per investimenti: dal 2 per cento al 6 per cento;
- b) valutazione preventiva dei progetti: dal 2 per cento al 4 per cento;
- c) predisposizione e controllo delle procedure di gara: dal 8 per cento al 30 per cento;
- d) responsabile unico del procedimento: 60 per cento;
- e) direttore dei lavori ovvero direttore dell'esecuzione: dal 20 per cento al 30 per cento;
- f) ufficio direzione lavori: dal 8 per cento al 12 per cento;
- g) collaudo tecnico amministrativo o collaudo statico: dal 12 per cento al 18 per cento.

4. Ai dipendenti che collaborano direttamente allo svolgimento delle attività di cui al comma 3, spetta una quota non superiore al 20 per cento di quella prevista per la relativa tipologia di attività tra quelle indicate al comma 3. L'importo percepito dal singolo collaboratore non può essere superiore al 70 per cento di quello percepito dal responsabile delle attività per le quali è prestata la collaborazione.

5. Quando l'opera richiede sia il collaudo tecnico-amministrativo che il collaudo statico, per calcolare l'incentivo spettante al collaudatore statico la percentuale di cui al comma 3, lettera g) si applica sull'importo delle opere strutturali. L'incentivo spettante per l'attività di collaudo tecnico-amministrativo si calcola sull'importo residuo, pari alla differenza tra l'importo totale delle opere e l'importo delle strutture.

6. Quando più attività tra quelle di cui al comma 4 sono svolte da un unico dipendente, le relative quote di ripartizione sono al medesimo attribuite.

Art. 8.2 – APPALTI DI SERVIZI

1. L'incentivo per funzioni tecniche per appalti di servizi e forniture è riconosciuto ai sensi dell'articolo 113, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo, quando è nominato il direttore dell'esecuzione, che per importi inferiori ad euro 500.000,00 corrisponde al R.U.P..
2. Quando ricorrono le condizioni di cui al comma 1 il Fondo di cui all'articolo 4, è determinato in percentuale dell'importo posto a base di gara, nella seguente misura:
 - a) per forniture e servizi di importo inferiore ad euro 2 milioni: 2,00 per cento;
 - b) per forniture e servizi di importo pari o superiore ad euro 2 milioni e inferiore ad euro 5.225.000: 1,80 per cento;
 - c) per forniture e servizi di importo pari o superiore ad euro 5.225.000 e di importo inferiore ad euro 20 milioni: 1,50 per cento;
 - d) per forniture e servizi di importo pari o superiore ad euro 20 milioni: 1,00 per cento.
3. La ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 4, è approvata dal direttore generale competente.
4. Le risorse di cui al comma 4 sono ripartite tra i dipendenti nei limiti delle percentuali determinate in relazione alle seguenti attività:
 - a) programmazione della spesa per investimenti: dal 2 per cento al 6 per cento;
 - b) valutazione preventiva dei progetti: dal 2 per cento al 4 per cento;
 - c) predisposizione e controllo delle procedure di gara: dal 8 per cento al 30 per cento;
 - d) responsabile unico del procedimento: 60 per cento;
 - e) direttore dell'esecuzione: dal 16 per cento al 24 per cento;
 - f) verifica di conformità: dal 12 per cento al 18 per cento.
5. Ai dipendenti che collaborano direttamente allo svolgimento delle attività di cui al comma 4 spetta una quota non superiore al 20 per cento di quella prevista per la relativa tipologia di attività tra quelle indicate nel predetto comma 4. L'importo percepito dal singolo collaboratore non può essere superiore al 70 per cento di quello percepito dal responsabile delle attività per le quali è prestata la collaborazione.
6. Quando più attività tra quelle di cui al comma 5 sono svolte da un unico dipendente, le relative quote di ripartizione sono al medesimo attribuite.

Art. 9 Criteri di riduzione delle risorse per incrementi di costi e di tempi

1. Le risorse finanziarie per le quali è istituito il Fondo, sono ridotte a fronte di eventuali incrementi dei tempi e dei costi non conformi alle disposizioni del decreto legislativo, ai contratti, ai provvedimenti emessi dal dirigente della struttura nel conferimento degli incarichi per l'esecuzione delle attività di cui all'articolo 3 e ai provvedimenti emessi dal responsabile del procedimento. La riduzione di cui al primo periodo opera quando gli incrementi dei tempi e dei costi sono determinati da condotte imputabili ai destinatari dell'incentivo di cui all'articolo 2.
2. Nel caso di incremento dei costi a norma del comma 1, la riduzione viene calcolata in misura pari alla percentuale di aumento dei costi rispetto all'importo originario di aggiudicazione.
3. Nel caso di incremento dei tempi a norma del comma 1, la riduzione viene calcolata in misura pari alla percentuale di incremento dei tempi. Nell'incremento dei tempi non sono considerate le

sospensioni di cui all'articolo 107 del decreto legislativo nonché i ritardi imputabili esclusivamente all'impresa appaltatrice.

Art. 10 – Criteri di liquidazione degli incentivi

1. La corresponsione dell'incentivo al dipendente è disposta dal Responsabile del Settore Finanziario previo accertamento delle specifiche attività utilmente svolte dal medesimo dipendente, tenuto conto della documentazione e della relazione prodotte dal responsabile del procedimento. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'articolo 3 del presente Regolamento affidate, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice.

2. L'incentivo non è comunque corrisposto ai dipendenti che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che, nello svolgimento dei compiti assegnati, si rendano responsabili di gravi negligenze, gravi errori od omissioni, suscettibili di creare pregiudizio per il Comune di Radicondoli ovvero l'incremento dei costi contrattuali. In particolare, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza.

3. Quando il procedimento relativo all'appalto si interrompe definitivamente per cause non imputabili al dipendente, purché in un momento successivo al perfezionamento del provvedimento di approvazione del contratto, il compenso incentivante è corrisposto proporzionalmente solo per le attività espletate e accertate dal responsabile del procedimento.

4. Per il rispetto del limite stabilito dall'articolo 113, comma 3, quinto periodo, del decreto legislativo, la corresponsione degli incentivi è effettuata dal Comune di Radicondoli sulla base dell'autocertificazione del dipendente relativa agli importi percepiti nel corso dell'anno anche da altre amministrazioni. Il Responsabile del Settore Finanziario effettua controlli a campione sulle autocertificazioni dei dipendenti, almeno una volta l'anno e su un numero pari ad almeno il 10 per cento delle autodichiarazioni, per verificare il rispetto del limite dell'importo complessivo annuo lordo degli incentivi percepiti. Gli incentivi non sono comunque soggetti al tetto imposto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

5. Gli importi relativi agli incentivi per funzioni tecniche sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico del Comune di Radicondoli.

Art. 11 - Applicazione

Il presente Regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato a partire dal 1\01\2018, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

Art. 12 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla vigente disciplina di legge.

Art. 13 Entrata in vigore

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla vigente disciplina di legge.